Quotidiano Milano
Diffusione: 291.405 Lettori: 1.085.000
Il Sole 24 ORE
Direttore: Gianni Riotta
07-NOV-2010
pagina 14
foglio 1

INCIDENTI SUL LAVORO

Se la giustizia ha l'occhio strabico

La sentenza Montefibre disegna responsabilità dai contorni sfocati

di **Alessandro De Nicola**

Il problema dell'imprevedibilità e della lentezza della giustizia civile e penale nonché dei rischi eccessivi che corrono amministratori e manager svolgendo le proprie funzioni è, come si sa, uno dei principali fardelli del sistema economico italiano.

Questa settimana, per esempio, la Corte di Cassazione ha emanato la sentenza (riassunta sul Sole 24 Ore del 5 novembre) relativa alle morti di operai della Montefibre a causa dell'esposizione all'amianto (avvenuta principalmente negli anni 60 e 70) e con la quale ha condannato numerosi dirigenti e tutti i membri del consiglio di amministrazione della società per omicidio colposo.

Si tratta di una lunga sentenza molto articolata e in cui le argomentazioni giuridiche possono risultare un po' indigeste, però qui cercheremo di ridurre i tecnicismi al minimo e di analizzarne le conseguenze economiche.

Primo punto: la corte ha riconosciuto l'ammissibilità ad agire come parti civili all'associazione Medicina Democratica e alla Camera del Lavoro Cgil le quali hanno ottenuto un risarcimento del danno.

Ohibò: quale danno hanno patito i due meritori enti? Semmai gli operai (le cui famiglie sono state infatti giustamente compensate a parte)! E invece no, Medicina democratica e Cgil, pur non rappresentando in questo caso interessi collettivi (tipo le associazioni di consumatori nei casi previsti dal Codice del Consumo) né avendo subito danni diretti, sono state ritenute legittimate in quanto è stato offeso «l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento a una situazione storicamente circostanziata assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità».

Chiaro? No? Semplice invece: se un'associazione ha come oggetto sociale la difesa dei lavoratori, quando un operaio subisce un danno lo patisce anche lei, e quindi avrebbero potuto costituirsi parte civile anche Cisl, Uil, Acli e quant'altri. E qui non si tratta di avercela con i sindacati. Applicato rigorosamente il principio significherebbe che se c'è una lesione alla concorrenza mediante frode contrattuale si possono costituire tutti i club a favore del libero mercato e, se il danneggiato è un'impresa, anche la Confindustria e la Confapi (o la Confcommercio).

È un'enormità: danni mostruosi verrebbero assegnati in migliaia di cause e ci sarebbe una corsa all'associazionismo parassitario fatto di gruppi autoproclamatisi difensori di certi interessi e presenti in ogni giudizio. Il danno economico causato dai giudici sarebbe superiore a quello dei mutui subprime.

Altro aspetto controverso della sentenza è stata la condanna di tutti gli amministratori della società, ivi inclusi i non esecutivi, quelli che erano rimasti in carica per appena sei mesi oppure installatisi dopo che gli sfortunati operai erano passati alle dipendenze di un'altra società che però, secondo i togati, condivideva gli stabilimenti con la precedente.

La norma giuridica che giustifica tale condanna è l'articolo 40 del codice penale, per il quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Ci sono alcuni soggetti che l'ordinamento pone in una "posizione di garanzia": il bagnino che assiste inerte mentre qualcuno affoga nella piscina sotto la sua sorveglianza è come se cagionasse la morte del bagnante.

Naturalmente, nelle realtà complesse come le grandi imprese è difficile pensare che il consiglio di amministrazione possa "garantire" tutto; e per questo sono ammesse le deleghe di funzioni, soprattutto nel campo della sicurezza del lavoro. Tuttavia, se la delega fosse valida solo a condizione che il delegante continuasse ad esercitare attiva vigilanza, ciò significherebbe che egli praticamente risponderebbe quasi sempre di ogni evento dannoso.

Nel caso deciso dalla Cassazione le posizioni erano estremamente variegate, ma proviamo a porci in una prospettiva economica: chi accetterebbe di diventare amministratore non esecutivo o indipendente sapendo che, a prescindere dall'effettiva conoscenza di una situazione illegale e dalla possibilità di intervenire per eliminarla, potrebbe correre il pericolo di una condanna penale? Solo chi non ha niente da perdere, non certo i reputati professionisti e manager di cui si ha bisogno nella governance delle società. E se la responsabilità diventa sostanzialmente oggettiva il consiglio di amministrazione o impiegherà risorse in modo eccessivo per prevenire qualsiasi rischio al di là del ragionevole oppure, pensando che comunque non la farà franca, rimarrà inattivo.

Quando alla responsabilità individuale se ne sostituisce una collettiva il risultato non è una maggiore giustizia, ma solo una minor efficienza.

adenicola@adamsmith.it